

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

72° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

In sede deliberante

«Vecchi ed altri: Disciplina delle cooperative sociali» (173-438-B), d'iniziativa dei senatori Salvi ed altri, Vecchi ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati; testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori ed altri; Garavaglia ed altri; Borgoglio ed altri; Grilli ed altri; Piro
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
ANGELONI (DC)	4
ANTONIAZZI (Com.-PDS)	4
BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	3, 4, 5
CHESSA (DC)	11
TOTH (DC), relatore alla Commissione	3, 4, 5
VECCHI (Com.-PDS)	3, 4, 5 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNO DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina delle cooperative sociali» (173-438-B), d'iniziativa dei senatori Salvi ed altri; Vecchi ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati; testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori ed altri; Garavaglia ed altri; Borgoglio ed altri; Grilli ed altri; Piro
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disciplina delle cooperative sociali», testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Salvi, Zaccagnini, Aliverti, Beorchia, Pinto, Cortese, Angeloni, Berlanda, Venturi, Graziani, Giacobazzo, Rosati, Vettori, Coviello, Jervolino Russo, Ceccatelli, Chimenti, Manzini e Melotto; Vecchi, Antoniazzi, Lama, Iannone, Gambino, Chiesura, Ferraguti e Baiardi; e modificato dalla Camera dei deputati con unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori, Mancini Vincenzo, Anselmi, Azzolini, Bianchi, Foschi, Pisicchio, Rocchi e Scotti Vincenzo; Garavaglia, Patria, Saretta, Latteri e Tealdi; Borgoglio, Piro, Artioli, De Carli, Iossa, Cavicchioli, Mastrogiacomo, Rotiroti, Vazzoler, Cristoni e Ferrarini; Grilli, Benevelli, Borghini, Solaroli, Sanfilippo, Lodi Faustini Fustini, Pellegatti, Prandini, Montecchi e Masini; Piro, Cavicchioli, D'Amato Carlo, Colucci Francesco, Borgoglio, Aniasi, Maccheroni, Artioli, Salerno, Cristoni e Rais, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 18 settembre 1991.

Ricordo ai colleghi che nella precedente seduta si era svolta la discussione generale, e agli interventi dei colleghi avevano poi replicato il relatore e il rappresentante del Governo.

Si passerà quindi all'esame degli ordini del giorno presentati.

Ricordo che nella seduta precedente i senatori Vecchi e Antoniazzi ed altri colleghi del loro Gruppo avevano presentato il seguente ordine del giorno.

La 11^a Commissione del Senato

considerata la pluralità delle esperienze di cooperative di servizi costituite negli anni dal movimento cooperativo, compresa quella di cooperative che hanno al loro interno una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa dedita alla produzione di servizi socio-sanitari ed educativi,

invita il Governo

ad adoperarsi in tutte le sedi opportune per consentire l'iscrizione agli albi regionali delle cooperative sociali e di quelle cooperative polifunzionali che hanno una divisione aziendale dotata di autonomia

organizzativa finalizzata alla produzione di servizi socio-sanitari ed educativi.

0/173-438-B/1/11

VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, IANNONE,
ANGELONI, CHESSA, NIEDDU, PERRICONE,
SARTORI

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Vecchi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

VECCHI. No, signor Presidente.

TOTH, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho predisposto un ordine del giorno in cui si sottolinea l'opportunità, fermo restando l'esercizio della facoltà discrezionale per la designazione dei componenti dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, che siano presenti, fra i 10 rappresentanti delle organizzazioni e federazioni di volontariato, anche i rappresentanti delle cooperative sociali. Questo perchè natura, finalità e ruolo delle cooperative sociali hanno una stretta connessione, come si dice nell'ordine del giorno, con le attività di volontariato.

Faccio presente che la soluzione prospettata in quest'ordine del giorno era stata sollecitata dallo stesso Ministro per gli affari sociali.

Do lettura dell'ordine del giorno:

La 11^a Commissione del Senato

considerato che la natura, le finalità e il ruolo delle cooperative sociali comportano uno stretto collegamento funzionale con le attività di volontariato, disciplinate dalla recente normativa di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; considerato altresì che risulta quindi opportuno che nelle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 12, comma 1, della legge citata, siano comprese anche le cooperative sociali regolate dalla presente legge,

invita il Governo

a prendere in considerazione l'opportunità - nell'esercizio della facoltà discrezionale relativa alla designazione dei componenti dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266 - che tra i dieci rappresentanti delle organizzazioni e federazioni di volontariato previsti dal comma 1 dell'articolo citato, siano presenti anche rappresentanti delle cooperative sociali».

0/173-438-B/2/11

TOTH

La *ratio* di questo ordine del giorno, che ovviamente non può modificare la normativa sul volontariato, è quella di dare al Presidente

del Consiglio, su proposta del Ministro per affari sociali, la facoltà di inserire nell'Osservatorio il numero di rappresentanti delle cooperative di solidarietà sociale che riterrà opportuno. L'ordine del giorno forse potrebbe apparire pleonastico, ma se non si specifica e non si formalizza questo impegno, si potrebbe essere portati a pensare che le cooperative sono estranee all'Osservatorio.

VECCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista-PDS non si opporrà all'ordine del giorno presentato dal relatore.

Noi non ci opporremo certamente a questo ordine del giorno, però ci sembra che la sua filosofia, tendente a far rappresentare all'interno dell'Osservatorio del volontariato le cooperative, non risponda alle finalità di tale struttura, prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, la quale prevede che nell'Osservatorio siano rappresentate le associazioni del volontariato. Credo che quelle che noi stiamo esaminando siano strutture economiche delle quali fanno parte anche i volontari, ma questi volontari non sono dei figli di nessuno, sono aderenti alle associazioni, quindi, sono già rappresentati in seno all'Osservatorio. Far rappresentare le cooperative significa pertanto spingere affinché ci siano associazioni con più rappresentanti; si determina quindi uno squilibrio nella rappresentanza, la quale è già limitata, poichè dieci organizzazioni di volontariato sono già abbastanza limitate.

Ma non ne facciamo certamente una questione di principio nel caso si volesse una sollecitazione acchè l'Osservatorio stabilisca un rapporto anche con le cooperative al fine di conoscere quali sono le esperienze che si realizzano. Non abbiamo nulla da obiettare in tal senso.

ANGELONI. Poichè la indicazione dei nomi per la composizione dell'Osservatorio viene dal Ministro *pro tempore* per gli affari sociali; egli potrà scegliere tra i volontari dei soggetti che siano anche membri delle cooperative. Voglio dire che nella rappresentanza realizzata all'interno del volontariato ci sono già elementi del mondo delle cooperative; infatti, alcuni volontari rivestono anche la carica di soci di cooperative: su tali soggetti si accentra la capacità di rappresentare anche le cooperative oltre che il volontariato.

TOTH, *relatore*. Per non ingenerare equivoci, valutiamo il senso dell'ordine del giorno: «Invita il Governo a prendere in considerazione l'opportunità...».

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Continuiamo a dire che la faremo.

TOTH, *relatore*. Ma questa è una volontà del Parlamento; domani potrebbe sorgere una contestazione proprio sul fatto che sia il Ministro ad insistere sulla presenza dei rappresentanti. Sarebbe poi impossibile trovare qualcuno non facente parte di un'organizzazione del volontariato.

ANTONIAZZI. Non vorrei che dietro ci fosse un discorso tendente ad affermare che occorre designare un gruppo di soggetti in

rappresentanza delle associazioni indicate e che poi si debba designare anche due o tre soggetti in rappresentanza delle cooperative. Se così fosse l'Osservatorio in realtà rappresenterebbe solo una parte del volontariato. La legge era così formulata per garantire la rappresentanza di tutte le categorie in oggetto; se noi introduciamo una modifica di questo genere si potrebbero scegliere due rappresentanti del volontariato e due rappresentanti delle cooperative alterando così tutti gli squilibri. Bisogna invece prevedere una formulazione tendente a garantire la massima rappresentanza.

Se volete, votate pure l'ordine del giorno in quata formulazione, ma io non lo voterò.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta precedente i senatori Vecchi, Antoniazzi ed altri avevano presentato l'ordine del giorno 0/173-438-B/1/11.

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio avviso sugli ordini del giorno presentati.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo accoglie entrambi gli ordini del giorno.

VECCHI. Non insisto per la votazione dell'ordine del giorno da me presentato.

TOTH, relatore alla Commissione. Anch'io non insisto per la votazione dell'ordine del giorno da me presentato.

PRESIDENTE. L'esame degli ordini del giorno è così esaurito.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, in questa fase sarà possibile esclusivamente discutere e deliberare soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale.

Per quanto riguarda gli articoli le notevoli modificazioni e aggiunte hanno comportato, fra l'altro, il cambiamento della loro stessa numerazione rispetto a quella prevista nel testo approvato dal Senato. Per motivi di ordine pratico, la Commissione procederà alla discussione ed alla votazione delle modifiche facendo riferimento alla numerazione degli articoli approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Definizione)

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Soci volontari)

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

(Obblighi e divieti)

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla «sezione cooperazione sociale» prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(Persone svantaggiate)

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della

cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

(Convenzioni)

1. Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purchè finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

(Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)

1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale»;

b) all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale»;

c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: «Sezione cooperazione sociale»;

d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

(Regime tributario)

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

«41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

(ConSORZI)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

(Normativa regionale)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

(Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza)

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

(Partecipazione delle persone giuridiche)

1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

(Disciplina transitoria)

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

È così terminata la votazione dei singoli articoli.
Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

CHESSA. Presidente, intendo sottolineare il consenso convinto del Gruppo della democrazia cristiana in ordine a questo disegno di legge, che riteniamo importante sia per quanto ha detto prima il senatore Toth, cioè per il lavoro che ha richiesto ai due rami del Parlamento, sia per la definizione ambiziosa che si pone all'articolo uno, nelle due versioni, quella del disegno di legge del Senato e quella proposta nella formulazione della Camera dei deputati. Certo, in termini di titolazione, «disciplina delle cooperative di solidarietà sociale» era cosa più avveduta e secondo me anche più corretta rispetto all'attuale «disciplina delle cooperative sociali»; tuttavia, con l'ambiziosa definizione dello scopo all'articolo uno viene evidenziato anche l'interesse generale della comunità alla promozione umana e sociale dei cittadini.

Questo è il primo aspetto che porta il consenso del Gruppo democratico cristiano.

Come secondo aspetto, sottolineiamo l'importanza che il ruolo del volontariato riveste nel dettato di questa legge, con i riferimenti che da più parti sono emersi anche nel corso del dibattito effettuato in Commissione sulla precedente legge che il Parlamento ha votato: la legge quadro 11 agosto 1991, n. 266, quella per la quale è stato anche giustamente sollevato il problema dell'ordine del giorno che il Governo ha appena accettato. Le due leggi, per i rispettivi contenuti, si pongono una a fianco all'altra; ciò porta al consenso del nostro Gruppo.

In sostanza, si tratta della generale e generalizzata riaffermazione dei valori di solidarietà sociale in momenti che sono invece di disgregazione e che dovrebbero essere combattuti. Quindi, questo provvedimento sulle cooperative sociali, rapportato alla legge-quadro che abbiamo già approvato sul volontariato, pone in maniera estrema-

mente chiara l'indirizzo strategico da perseguire, che forse va un po' al di là di quella che potrebbe essere la politica di ogni giorno.

Un altro aspetto che desidero sottolineare riguarda la diversa e privilegiata attenzione per i più deboli che scaturisce dalla lettura di questo provvedimento (direi in particolare da una lettura pratica dell'articolo 6, per quanto riguarda le forniture, e dell'articolo 8, per quanto riguarda il regime tributario più favorevole alle cooperative). In questo caso non si viene sottoposti a quei doverosi controlli che invece dovrebbero esserci sulle attività delle cooperative. Quindi, il provvedimento privilegia come interlocutori nel sociale le persone più deboli o quelle persone che, come si diceva una volta, sono meno fortunate e che certamente hanno bisogno di un diverso momento di attenzione dalla legislazione in generale.

Un ultimo argomento che ci porta a non avere alcuna riserva sulle positive finalità del testo del provvedimento è rappresentato dalla non casuale unità di intenti e di lavoro che si è registrato in questa Commissione, che è un significativo tassello che si aggiunge a un mosaico di una legislazione che consideriamo non carente in termini socio-sanitari. Forse in questo caso sarebbe più corretta la dizione socio-assistenziale, ma la 12^a Commissione permanente ci ha fatto rilevare questo elemento. La parola socio-sanitario è eccessivamente impegnativa o comunque fuori perimetro per quanto riguarda l'obiettivo vero perseguito da questo provvedimento, per il quale forse la dizione socio-assistenziale sarebbe stata più appropriata.

VECCHI. Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per annunciare, a nome del Gruppo comunista-PDS, il nostro convinto voto favorevole sul provvedimento sottoposto al nostro esame che ci permette di dare regolamentazione ad uno strumento che deve operare per sostenere le categorie più deboli ed emarginate presenti nel nostro paese.

Colgo questa occasione per sottolineare che con l'approvazione di questo provvedimento viene introdotta una profonda innovazione nella legislazione che si riferisce alle cooperative. Infatti, per la prima volta insieme ai soci ordinari, viene inserita la figura del socio volontario. Anche questo è un segno dei tempi e tale aspetto richiama la necessità che il Governo sia più attento alla esigenza di riformare la legislazione cooperativa nel suo insieme, soprattutto introducendo provvedimenti che abbiano la capacità di affermare nuovi principi e che siano più attinenti ai nuovi rapporti sociali e ai nuovi modi con cui si svolge l'attività economica all'interno della nostra società.

Abbiamo già dichiarato durante la discussione generale i motivi di fondo che ci spingevano in questa direzione. Non faremo altro che richiamarci ad essi, convinti di avere svolto un buon lavoro a favore di queste categorie che - rendendosi operativa questa legge - trarranno certamente nuovo impulso e nuove sollecitazioni. Ciò concorrerà, insieme all'intervento pubblico, a realizzare condizioni migliori per le categorie dei problematizzati e degli handicappati che cerchiamo di non portare più su un terreno assistenziale, ma dei quali cerchiamo di utilizzare le capacità lavorative residue (trasferendoli quindi sul terreno produttivo). Ci sono voluti circa 3 anni, ma finalmente approviamo un

provvedimento che è molto atteso da tali categorie e dal mondo della cooperazione, che avverte la necessità di una nuova normativa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA